

DIFENDERSI DALLE ALTE TEMPERATURE: ACCORGIMENTI PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'APERTO

ISTRUZIONI PER LE AZIENDE E PER I LAVORATORI

(Rev. 02 a cura di A. Sacco del documento del 2023 pari oggetto curato da I. Capitanelli, L. Ferri e A. Sacco)

Introduzione

Le alte temperature che caratterizzano ormai da qualche anno la stagione estiva costituiscono un fattore di rischio sul lavoro durante tutte le attività lavorative (e in particolare in quelle all'aperto) perché possono determinare condizioni mediche pericolose per la vita quali colpo di sole, colpo di calore, problemi cardiocircolari o, attraverso l'esposizione diretta ai raggi solari, patologie cutanee a breve (eritema solare, ustioni) e lungo termine (neoplasie cutanee).

Le norme di tutela dei lavoratori

La prevenzione del rischio da esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole trova opportuna regolamentazione normativa negli art. 28 c. 1 e 180-186 del D.Lgs. 81/29008 (rispettivamente, obbligo per il datore di lavoro di valutare e gestire tutti i rischi e prevenzione dell'esposizione ad agenti fisici / microclima).

La Regione Lazio ha emanato la Ordinanza 30 maggio 2025, n. Z00001 "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole" (BURL 45 del 05/06/2025) che vieta l'attività lavorativa "... 1... in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO"¹.

L'Ordinanza è disponibile al seguente link della U.O.C. Spresal della ASL Roma 4: <https://www.aslroma4.it/pdf/SPRESAL/2025/Ordinanza-del-Presidente-della-Regione-Lazio-30-maggio-2025-n-Z00001.pdf>

Prevenzione Primaria

È fondamentale prevenire l'esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole con un'attenta programmazione e organizzazione del lavoro all'aperto e il rispetto di alcune semplici norme comportamentali.

In primo luogo è opportuno monitorare giorno per giorno le condizioni meteorologiche (attraverso la consultazione dei siti dedicati) per capire quali sono le temperature che si raggiungeranno nell'arco della giornata, il tasso di umidità che aumenta la percezione del calore e ostacola la termo-dispersione tramite sudorazione, l'indice UV.

Allo scopo è disponibile una **piattaforma previsionale** per prevedere il rischio caldo a 5 giorni per un lavoratore sano, non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa; la piattaforma di allerta stratifica il rischio (lieve – moderato – severo) e fornisce informazioni di supporto alla prevenzione del rischio alte temperature.

La piattaforma fa parte dei materiali resi disponibili nell'ambito del progetto Workclimate <https://www.workclimate.it/>, coordinato da INAIL e CNR-IBE, in partnership con l'Azienda USL Toscana Centro, dell'Azienda USL Toscana Sud Est, del Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale Lazio e del Consorzio LaMMA.

Sulla base delle previsioni meteorologiche è importante organizzare l'attività lavorativa all'aperto in modo da evitare che questa venga svolta durante le ore di maggior caldo, anticipando ad esempio l'orario di lavoro alle prime ore del mattino.

¹ "2. La disposizione di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi, ai loro appaltatori quando eseguano interventi di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008".

Non svolgere il lavoro solitario avendo cura di svolgere l'attività sempre in coppia con un collega.

Utilizzare, per gli spostamenti e le attività lavorative, autoveicoli dotati di un sistema di climatizzazione, impostando una temperatura non eccessivamente bassa e prevedendo un periodo di acclimatazione, prima di scendere, con aumento graduale della temperatura nell'abitacolo.

Durante l'attività evitare quanto più possibile l'esposizione diretta alle radiazioni solari proteggendosi con abiti leggeri e copricapo e, nelle pause, riparandosi sotto tettoie, pergole che permettano di alternare periodi di esposizione al sole e di permanenza all'ombra.

Programmare pause durante l'attività lavorativa all'esterno in ambienti in condizioni di comfort termico.

Indossare indumenti che proteggano la testa, la cute e gli occhi dall'esposizione diretta ai raggi solari (occhiali da sole, creme solari protettive e se non obbligatorio utilizzare il casco antinfortunistico, indossare copricapo a larga falda). Indossare abiti leggeri e traspiranti a manica lunga.

Bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda, anche in assenza del senso della sete.

La sorveglianza sanitaria e il consulto col medico competente

Fermo restando l'obbligo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per tutti i lavoratori esposti al rischio (art. 185 e 41 del D.Lgs. 81/2008), qualora sopraggiungano patologie o si assumano farmaci che aumentano il rischio di effetti avversi in caso di esposizione a elevate temperature e/o esposizione diretta alle radiazioni solari è opportuno richiedere visita al *medico competente* che valuterà la compatibilità tra le condizioni di salute e le condizioni di lavoro.

Primo soccorso

Durante lo svolgimento dell'attività all'aperto è importante prestare attenzione ai seguenti sintomi e segni che rappresentano la spia del colpo di calore e del colpo di sole (provocato dall'esposizione **diretta** del capo ai raggi solari):

- Cute molto calda e arrossata, assenza di sudorazione/sudorazione profusa
- Sete intensa
- Sensazione di debolezza, nausea, vomito, crampi muscolari
- Alterazione delle funzioni mentali: irritabilità, confusione alterazione dell'attenzione, difficoltà di concentrazione e coordinazione, mancanza di equilibrio

Tali sintomi e segni, se non vengono prontamente riconosciuti e trattati, evolvono verso condizioni mediche che richiedono trattamento immediato come lipotimia, sincope, collasso da calore e nei casi più gravi coma. Pertanto in presenza di questi sintomi e segni è importante interrompere l'attività lavorativa e chiedere aiuto al collega in turno o prestare prontamente soccorso nel caso in cui tali sintomi e segni vengono lamentati dal collega con cui si sta lavorando; in queste circostanze:

- Chiamare il 112/118;
- Posizionare il soggetto all'ombra e al fresco, slacciare e togliere gli abiti, mantenendolo in assoluto riposo;
- Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte ed estremità
- Vigilare sulle condizioni del soggetto fino all'arrivo del personale sanitario qualificato
- Nel caso in cui perda conoscenza, dopo aver chiamato il 118, valutare il respiro e, in caso di respirazione assente o fortemente compromessa eseguire le manovre di sostegno alle funzioni vitali con la supervisione dell'operatore della centrale 118

Materiali informativi

- "Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all'esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale (<https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2022.10.il-progetto-worklimate-e-la-piattaforma-previsionale-di-allerta-per-la-valutazione-dei-rischi-legati-all-esposizione-ad-alte-temperature-in-ambito-occupazionale.html>)

- "Piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore nel Giugno 2023", Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (https://www.salutelazio.it/documents/10182/9850609/Piano_regionale_ondate_calore_2023.pdf/a22f347e-0395-02b8-457f-1d621419a368?t=1687878388334)

- "Estate Sicura – Caldo e Lavoro - Guida breve per i lavoratori", Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_344_allegato.pdf)

Allegato: Check list per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a temperature estreme nella stagione calda

Check list per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a temperature estreme nella stagione calda

È stato valutato il rischio da esposizione a temperature estreme ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 in relazione a quanto disposto dall'art. 180 in materia di microclima, anche in relazione il divieto indicato nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. Z00001 del 19.06.2024 (BURL n. 50 del 20/06/2024)?	SI	NO	N.P.*
La valutazione di cui sopra tiene conto delle mappe nazionali di previsione del rischio messe a disposizione dall'Inail e disponibili sul sito www.workclimate.it			
La valutazione di cui sopra trova posto nel DVR?			
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ha preso in considerazione anche il rischio microclima?			
Nelle attività di cui sopra i datori di lavoro delle ditte in appalto hanno previsto, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere finalizzate alla prevenzione degli effetti sulla salute delle temperature estreme?			
È stata individuata e opportunamente formata una figura (dirigente / preposto) con la specifica funzione di <i>responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteorologiche</i> per attuare le misure di prevenzione individuate dal datore di lavoro?			
I lavoratori dispongono acqua abbondante?			
È attuato e fatto rispettare il divieto previsto dalla norma di consumare bevande alcoliche?			
I lavoratori sono stati formati riconoscere su se stessi e segnali della disidratazione e i primi sintomi delle sindromi da calore?			
Il protocollo di sorveglianza dei lavoratori a rischio contiene misure specifiche per la prevenzione delle sindromi da esposizione a temperature estreme?			
Sono rispettate le disposizioni del D. 388/2003 sul primo soccorso in azienda?			
I lavoratori designati al primo soccorso sono stati formati e addestrati in merito alla individuazione e alla gestione degli effetti sulla salute da esposizione a temperature estreme?			
I presidi (pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso) sono dotati di coperta isoterma?			
<i>Misure di prevenzione (tecniche, organizzative, sanitarie)</i>			
Pianificazione settimanale / quotidiana della giornata di lavoro (con eventuale variazione dell'ora di inizio e ora fine delle lavorazioni, della riduzione dei ritmi individuali di lavoro e della individuazione delle pause) in relazione alle condizioni climatiche e alla sede e al tipo di attività (indoor, outdoor, dispendio energetico, ritmi di lavorazione, necessità di utilizzo di specifici DPI come avviene per le lavorazioni in ambienti confinati e/o con esposizione a sostanze pericolose, ecc.)			
Disponibilità di sistemi di monitoraggio della temperatura e della umidità dell'aria			
Disponibilità, per il lavoro all'aperto, di appositi presidi di protezione dal sole (ombrelloni, tendalini, ecc.)			
DPI adeguati alla stagione in corso			
Disponibilità di servizi igienici e locali spogliatoio adeguati			
Disponibilità di aree di riposo adeguate			
Fornitura di bevande			
Sorveglianza sanitaria			

* N.P. : non pertinente